



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI



ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 167/32607 P.G. NELLA SEDUTA DEL 29/09/1997
MODIFICATO CON DELIBERAZIONI N. 103/I 22926 P.G. NELLA SEDUTA DEL 02/07/2001 -
N. 140 Reg./37 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 27/09/2010

3ª STESURA

Art. 1 Ambito di applicabilità

Il presente regolamento si applica quando privati o gestori di centri di assistenza ed accoglienza intendano chiedere al Comune un contributo per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento od alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti a residenza, giuridica ed effettiva, di portatori di handicap motorio o di cecità.

I gestori di centri di assistenza ed accoglienza possono chiedere tale contributo esclusivamente quando la domanda riguardi edifici progettati prima del 11/08/1989.

Sono ammessi a contributo gli interventi strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica.

I contributi erogati in base al presente regolamento sono quelli previsti dall'art. 9 della legge n.13/1989 e della L.R. n. 6/1989.

Art. 2 Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda per la concessione di contributi di cui al presente regolamento i soggetti aventi diritto ai sensi della legge 9.1.1989, n.13 e della L.R. n. 6/1989 e s.m.i. che abbiano la residenza o la sede esclusivamente nel territorio amministrativo del Comune di Bergamo.

Art. 3 Procedura: l'istanza di contributo

Gli interessati all'ottenimento dei contributi devono presentare al sindaco formale istanza.

Art. 4 Soggetti ammessi a presentare istanza di contributo

L'istanza di contributo può essere prodotta da:

- a) il soggetto portatore di handicap;
- b) soggetti diversi dal portatore di handicap, ai quali lo stesso faccia carico, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917;
- c) il condominio dove risiede il soggetto beneficiario, con le modalità previste, in tal caso, dall'art. 2 della legge n.13/1989;
- d) soggetto a cui comunque faccia carico la spesa da sostenere;
- e) gestori di centri di accoglienza e di assistenza per edifici progettati prima dell'11/08/1989.

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda

La domanda viene presentata al Comune prima della realizzazione dei lavori e in conformità al modello predisposto dalla Regione con i documenti previsti sul modello stesso, corredata di almeno tre preventivi di ditte diverse. Le domande presentate entro il 1 marzo di ciascun anno

sono inoltrate dal Comune alla Regione entro il 31 marzo dello stesso anno. Va presentata una distinta domanda per ogni barriera architettonica che si intende eliminare o superare.

Al Segretario compete il controllo della veridicità delle affermazioni contenute nelle autocertificazioni allegate alla domanda. Il controllo verrà effettuato sul 20% delle domande presentate.

Verranno, invece, controllate tutte le domande che presentino queste particolarità:

- a) tipologia di intervento particolarmente innovativa;
- b) richiesta di contributo che preveda il cambio di residenza.

Nel caso in cui le attestazioni risultassero false, la domanda non verrà ammessa a contributo.

Art. 6

Commissione per la valutazione delle domande di contributo

La Giunta Comunale nomina apposita commissione per la valutazione delle domande di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, con la seguente composizione:

Presidente - Dirigente competente

Componenti - due funzionari tecnici scelti all'interno della struttura comunale
- due rappresentanti delle associazioni per disabili.

Funge da segretario un funzionario.

Art. 7

Entità del contributo

L'entità del contributo è quella indicata nell'art. 9 della legge n. 13/1989 e successive modifiche ed integrazioni e nei criteri approvati dalla Regione e va rapportata alla spesa normalmente necessaria per quel tipo di opere, intendendosi per tale quella valutata con riferimento ai prezzi delle opere edili emanati per Bergamo vigenti all'atto della presentazione della richiesta di contributo. Qualora la tipologia degli interventi ammessi a contributo non sia prevista in detti prezzi, la spesa normalmente necessaria sarà determinata dal Dirigente con valutazione equitativa, facendo riferimento anche ai preventivi presentati. Gli oneri per finiture di lusso o abbellimenti non devono venir conteggiati nella spesa normalmente necessaria.

Art. 8

Procedura d'esame delle domande

Il Dirigente competente, su parere della commissione di cui all'art. 6, valuta l'ammissibilità o meno delle domande di contributo accertando la presenza dei requisiti necessari per la sua concessione (in particolare, che le opere da realizzare tendano a superare o eliminare barriere architettoniche, che l'edificio interessato sia adibito a residenza effettiva e legale di portatore di handicap, che alla data di presentazione della domanda le opere non fossero ancora realizzate). Lo stesso Dirigente, sentita la commissione, determina per ogni domanda l'entità della spesa congrua per le opere di cui all'art. 7. Le decisioni vengono comunicate ai richiedenti. A cura del segretario tutte le domande ammissibili pervenute tra il 2 marzo dell'anno in corso ed il 1 marzo dell'anno successivo vengono trasmesse alla Regione entro il 31 marzo dell'anno indicato per ultimo. Dell'avvenuta trasmissione della domanda alla Regione viene data comunicazione con raccomandata a/r al richiedente. Qualora le opere non vengano ultimate entro tre anni dalla comunicazione, il beneficiario decade dalla concessione del contributo.

Art. 9

Contributo integrativo comunale

Per nuclei familiari il cui reddito complessivo lordo non sia superiore ad euro 30.987,41 annui, il Dirigente assegna un contributo integrativo a carico comunale fino alla misura massima del 60% della spesa determinata come indicato all'art. 8, previo parere della Commissione di cui all'art. 6, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 10

Accertamento tecnico

Il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche è erogato a fine lavori sulla base di fatture quietanzate e previo accertamento tecnico.

L'accertamento tecnico deve verificare:

- a) che l'opera realizzata sia conforme a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale e regolamenti inerenti, in tema di abolizione delle barriere architettoniche;
- b) che i costi rilevati dalle fatture siano congrui per i lavori effettuati.

Prima dell'erogazione, il Segretario procede ad accertare la veridicità delle affermazioni contenute nelle autocertificazioni allegate alla domanda quando si sia verificata una delle seguenti condizioni:

- 1) variazione di tipologia di intervento rispetto a quella prevista originariamente nella domanda,
- 2) decesso del beneficiario del contributo prima della conclusione dei lavori.

Nel caso in cui le attestazioni risultassero false, non si farà luogo all'erogazione del contributo.

Art. 11

Norma transitoria

Per le domande presentate entro il 1 marzo 2001, l'entità del contributo che il Comune verserà agli aventi diritto sarà quella risultante dalle norme contenute nel regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 167/32607 P.G. del 29/9/1997, ponendo a carico delle risorse comunali l'eventuale differenza tra quanto versato e l'erogazione regionale.

Art. 12

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa esplicito riferimento alle norme di cui alla legge n. 13/1989, relative circolari esplicative e regolamenti.

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicabilità	pag. 1
Art. 2 - Beneficiari	pag. 1
Art. 3 - Procedura: l'istanza di contributo	pag. 1
Art. 4 - Soggetti ammessi a presentare istanza di contributo	pag. 1
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda	pag. 1
Art. 6 - Commissione per la valutazione delle domande di contributo	pag. 2
Art. 7 - Entità del contributo	pag. 2
Art. 8 - Procedura d'esame delle domande	pag. 2
Art. 9 - Contributo integrativo comunale	pag. 3
Art. 10 - Accertamento tecnico	pag. 3
Art. 11 - Norma transitoria	pag. 3
Art. 12 - Rinvio	pag. 3